



**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI"**

Via Collegio Gallarini, 1 – 28100 NOVARA – (tel. 0321 - 31252 / 392629) Fax 0321 640556
E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it; segreteria didattica@conservatorionovara.it

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO PRIMO – Norme comuni e organizzative

Capo I – Generalità e definizioni

Art. 1. (Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto dell'ISSM "Conservatorio Guido Cantelli" di Novara (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi per il conseguimento del Diploma accademico di Primo livello, istituiti nel Conservatorio, sono definiti nella parte seconda del presente Regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi CFA.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) Aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali.
 - b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, ai corsi finalizzati alla formazione musicale preaccademica, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.
 - c) Campo disciplinare: ciascuno degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare.
 - d) Corsi di formazione musicale preaccademica: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione.
 - e) Corsi di studio: i corsi di Diploma accademico di Primo livello, i corsi di Diploma accademico di Secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca.
 - f) Credito formativo accademico (di seguito denominato CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
 - g) Curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo.
 - h) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare.
 - i) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti.
 - l) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio.
 - m) Offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle attività formative, di produzione e di ricerca presenti nel Conservatorio.
 - n) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline, degli insegnamenti e delle attività

previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano.

o) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio.

p) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per affinità.

q) Settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di campi disciplinari riconducibili alla medesima declaratoria.

r) Struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

CAPO II – Strutture didattiche

Art. 3. (Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

2. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente regolamento.

3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

CAPO III – Organizzazione della didattica **Sezione I – Docenti**

Art. 4. (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.

2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5. (Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di 3 componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.

Art. 6. (Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o da un suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.

Art. 7. (Programmazione didattica)

1. L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, entro il 15 luglio.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore. Possono essere previste ulteriori attività di didattica finalizzata nei periodi di interruzione delle lezioni.

5. Le sessioni d'esame sono tre: estiva, autunnale, invernale. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

6. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.

7. Per ogni anno accademico, il Conservatorio garantisce tre sessioni per lo svolgimento della prova finale.

8. Le prove finali per il conseguimento del Diploma accademico di primo o di Secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la sessione invernale.

Art. 8. (Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio Accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9. (Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:

a) I piani di studio, con le relative discipline e i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità.

b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio.

c) L'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso.

d) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione.

e) Le norme relative alle frequenze.

f) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e all'iscrizione ai corsi di studio.

g) Il calendario accademico.

h) Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali.

i) Ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispose la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate e gli adempimenti degli studenti.

4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline e degli insegnamenti ed eventuali ulteriori informazioni utili.

5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile di attività e procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10. (Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Accademico.

3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 11. (Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di Primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di Secondo livello, fatte salve le verifiche dei CFA acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa attraverso il pagamento degli anni di sospensione maturati fino all'atto dell'iscrizione secondo quanto previsto dal seguente comma 3.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.

3. Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile,

tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei CFA conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12. (Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.

2. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

3. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

4. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.

TITOLO SECONDO – Autonomia didattica

CAPO I – Norme comuni

Art. 13. *(Titoli di studio e offerta formativa)*

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) Diploma accademico di Primo livello, conseguito al termine del corso di Diploma accademico di Primo livello.
 - b) Diploma accademico di Secondo livello, conseguito al termine del corso di Diploma accademico di Secondo livello.
 - c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione.
 - d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di Secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento.
 - e) Diploma accademico di formazione alla ricerca, di durata non inferiore ad anni tre, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale.
2. I corsi accademici di specializzazione possono essere attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14. *(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)*

1. Per conseguire il Diploma accademico di Primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA. Per conseguire il Diploma accademico di Secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 CFA. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFA. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di CFA da acquisire, comunque non inferiori a 120.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi, la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni; la durata dei corsi accademici di secondo livello è di due ulteriori anni dopo il diploma di primo livello. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno degli studi.
3. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato a tempo pieno. Il passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello a tempo parziale deve comunque essere richiesto dallo studente al Direttore che appositamente sente la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. Il Consiglio Accademico delibera in merito.

Art. 15. *(Ordinamento dei corsi di studio)*

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:
 - a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza.
 - b) Il quadro generale delle attività formative.
 - c) Gli insegnamenti curricolari
 - d) I CFA assegnati a ciascuna delle attività formative curricolari.
 - e) La tipologia delle attività formative.
 - f) Le ore di lezione.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio Per il Diploma accademico di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di studio per il Diploma accademico di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi

Art. 16. (Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

2. I regolamenti devono contenere:

- a) L'elenco degli insegnamenti, con eventuale articolazione in moduli, e delle altre attività formative.
- b) Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e per ogni altra attività formativa.
- c) Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali.
- d) La tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale.
- e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
- f) Le attività compensative in caso di deroga all'obbligo di frequenza.
- g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Art. 17. (Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei CFA fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 18. (Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione, può consentire il superamento di tale numero.

2. Le prove di ammissione si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio Accademico.

3. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.

4. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

5. Nei corsi per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.

Art. 19. (Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, lezioni di gruppo, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocinii formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

Art. 20. (Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o insegnamenti o altra attività formativa.

2. Per le discipline o insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima,

negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 21. *(Esami e altre forme di verifica del profitto)*

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.

2. Le strutture didattiche specificano le modalità di verifica del profitto.

3. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle competenze previste.

4. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

5. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

6. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi), scritti e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con verifica finale.

7. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presenza alla prova.

8. L'esame viene registrato, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. Lo studente ha facoltà di non accettare il voto e potrà sostenere nuovamente l'esame a partire dal successivo appello. L'annotazione di rifiuto del voto o la valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione, non è trascritta sul libretto.

9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

11. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Art. 22. *(Prova finale e conseguimento del titolo di studio)*

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dal piano di studi.

2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.

3. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

4. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" (in presenza di lode assegnata) o altre forme di riconoscimento accademico.

5. Lo svolgimento delle prove finali di Diploma accademico di Primo e di Secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

6. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 23. *(Ammissione ai corsi di studio)*

1. L'ammissione ai corsi accademici di Primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di Diploma accademico.

2. L'ammissione ai corsi accademici di Secondo livello è riservata agli studenti in possesso di Diploma Accademico di Primo livello, o di titolo ad esso corrispondente secondo le normative in vigore.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame che verifichi il possesso delle adeguate competenze teoriche, interpretative e/o compositive.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di Diploma accademico di Primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato come requisito necessario il diploma accademico di secondo livello o la laurea magistrale.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di Diploma Accademico di Secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di Diploma Accademico di Primo livello o di laurea, oppure del diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del Diploma accademico di Secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 24. (Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzia lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Agli studenti ammessi ai corsi di Secondo livello il cui curriculum non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 25. (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce CFA, comunque non oltre il 30% di quelle previste dal corso in cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal calendario accademico.
6. Lo studente può proporre modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 26. (Fuori corso e ripetenza)

1. Completato il periodo previsto dal piano di studi, lo studente che non ha maturato i CFA previsti può iscriversi ad un ulteriore anno accademico in qualità di ripetente. Per il Diploma accademico di Primo Livello, un secondo anno di ripetenza può essere concesso dal Consiglio Accademico in presenza di almeno l'80% dei CFA.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso e come tale non più in diritto di frequentare le lezioni.

Art. 27. (Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di CFA ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di attività artistiche formative o di attività formative non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocinii, ecc.).
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei CFA corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali, d'insieme o di gruppo, collettive teoriche o pratiche e laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta CFA.

Art. 28. (Acquisizione e riconoscimento dei CFA)

1. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) Il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) La partecipazione alle attività di produzione dell'Istituzione;
 - c) Lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) Il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti CFA su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Riconoscimento di CFA acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei CFA dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) Riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) Il Conservatorio può riconoscere come CFA le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

Art. 29. (Lingua comunitaria)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una seconda lingua comunitaria per gli studenti italiani. Analogamente, per gli studenti stranieri il Conservatorio organizza, anche in convenzione, corsi di lingua italiana.

Art. 30. (Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in CFA)

1. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, attività di ricerca, di produzione artistica, *stage* e tirocinii in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio, e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di CFA.
2. La partecipazione alle attività di cui al punto 1, contribuisce alla maturazione dei CFA.
3. La partecipazione degli studenti ad attività artistica e di produzione esterna al Conservatorio, ai fini della maturazione dei CFA, deve essere autorizzata dal Direttore.

Art. 31. (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado o livello)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari grado o livello, al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 32. (Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro

il 31 luglio.

2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano in relazione al numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il proseguimento della carriera, valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei CFA in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. I CFA acquisiti, ma non riconosciuti validi dalla competente Commissione ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dello studente.
5. Le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità di assolvimento di eventuali debiti formativi.
6. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 33. (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei CFA eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La competente Commissione, di cui all'art. 32 comma 4, determina, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il riconoscimento dei CFA conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I CFA acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dello studente.
3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico.

Art. 34. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce la mobilità di studenti tra istituti italiani o esteri di corrispondente grado o livello sulla base di programmi internazionali o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (CFA, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) CFA acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) Tirocinio e altre attività formative.
4. L'eventuale conversione dei voti, secondo il sistema italiano, è effettuata sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio Accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica competente determina il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

Art. 35. (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico.

Art. 36. (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) Le modalità di svolgimento dell'attività didattica.
 - b) I criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei CFA maturati.
 - c) La composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo.
 - d) La lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, per le convenzioni con paesi esteri.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 37. (Iscrizione a insegnamenti singoli)

1. E' ammessa l'iscrizione e la frequenza a singoli insegnamenti, nonché l'accesso alle relative prove d'esame con il conseguimento dei relativi CFA, a:
 - a) studenti già iscritti a corsi ordinamentali che per libera scelta intendono frequentare corsi di singole discipline al di fuori del riconoscimento del credito previsto all'interno del corso curricolare;
 - b) studenti di altri conservatori, studenti degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di diploma di scuola media superiore, o studenti extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, i quali chiedono per loro vocazione di frequentare singole discipline attivate nel Conservatorio, sostenendone le relative prove d'esame e conseguendo attestazione dei crediti acquisiti.
2. Il Consiglio Accademico determina, anno per anno, i criteri, le modalità e i termini per l'iscrizione ai singoli insegnamenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli stessi.
3. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più insegnamenti di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione.
4. L'ammissione ai singoli insegnamenti è deliberata, caso per caso, dal Consiglio Accademico in base alle motivazioni fornite dallo studente e ai risultati degli esami di ammissione.

Art. 38. (Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

CAPO II – Altre attività formative

Art. 39. (Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di Primo livello e, in fase transitoria, anche di Secondo livello, espressamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio.
2. Al termine dei suddetti corsi propedeutici, il Conservatorio rilascia specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 40. (Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di sviluppare abilità e competenze musicali; favorire la crescita culturale, contribuire all'educazione e alla formazione musicale e concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41. (Corsi di formazione musicale preaccademica)

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale preaccademica ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d, della Legge 508/1999.
2. I corsi di formazione musicale preaccademica si articolano in livelli che riguardano i diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio sono definiti da un apposito regolamento, emanato con decreto del Direttore e deliberato dal Consiglio Accademico.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, nonché la valutazione

conseguita.

5. I corsi di formazione musicale preaccademica possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

Art. 42. *(Modifiche al regolamento)*

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.

2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi

TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali

CAPO I – Regime transitorio

Art. 43. *(Ordinamento previgente)*

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di relative indicazioni ministeriali. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 44. *(Opzione per i nuovi ordinamenti)*

1. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico.

2. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di CFA l'ordinamento previgente.

CAPO II – Norme finali

Art. 45. *(Fonti normative pertinenti il Regolamento)*

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 46

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art 47 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto.

2. Le modalità di adeguamento al presente regolamento dei corsi di studio sono stabiliti dal Consiglio Accademico.

3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.